



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile

(Procedure di crisi e di insolvenza)

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Dario Giuseppe Papa	Presidente
dott. Ida Carnevale	Giudice
dott. Valentina Leggio	Giudice relatore

nel procedimento

R.G. N. 27-1/2025 - Procedimento unitario CCII

su ricorso depositato da:

MARGHERITA SRL (P.IVA 02243910128), con sede legale in Gavirate, via Marconi n. 15, in persona dell'Amministratore Unico *pro tempore* Angelo Giulio Bertoni (C.F. BRTNLG62H30D946F), rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli avv.ti Filippo Canepa (C.F. CNPFPP65A21Z602I) e Valentina Incorvaia (C.F. NCRVNT92M45B300B), presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano, corso di Porta Vittoria n. 9

- *ricorrente* -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti

ex art. 48, comma 4, CCII

1. Premessa

Con ricorso depositato in data 28/03/2025, MARGHERITA SRL (P.IVA 02243910128) ha chiesto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione intervenuto con il creditore Intesa Sanpaolo s.p.a., in data 26/03/2025, a mezzo scrittura privata autenticata dal Notaio Marco Ferrari in pari data (n. rep. 10581; n. racc. 5585).

Tale accordo risulta essere stato pubblicato dalla ricorrente nel Registro delle Imprese in data 28/03/2025.

Decorso il termine di cui all'art. 48, comma 4, CCII, la Cancelleria ha attestato il mancato deposito di opposizioni da parte dei creditori, talché con successivo decreto del 10/06/2025 è stata fissata l'udienza per la comparizione delle parti ed è stato nominato il Commissario giudiziale in persona del dott. Alberto Molgora, per la formulazione di parere al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per l'omologazione dell'accordo, ivi inclusa la capacità finanziaria della società di far fronte al pagamento dei creditori diversi da Intesa Sanpaolo s.p.a, secondo gli importi e le tempistiche indicate nel piano.

Con nota depositata in data 7/07/2025, il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere, con esito positivo in relazione all'omologazione dell'accordo proposto dalla ricorrente.

All'udienza del 15/07/2025, dinanzi al Giudice relatore, è comparso unicamente il creditore Comune di Varese che non si è opposto all'omologazione.

2. Il contenuto dell'accordo e del piano, nonché la proposta ai creditori non aderenti

La ricorrente ha raggiunto con il creditore Intesa Sanpaolo s.p.a. un accordo con il quale si prevede che la A. Bertoni e Figli s.r.l. Trasporti acquisterà l'immobile sito in Varese, via Sanvito Silvestro n. 56, oggetto del contratto di *leasing* tra Margherita s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., versando direttamente a quest'ultima l'importo di euro 1.400.000,00 entro trenta giorni dall'omologazione dell'accordo, a saldo e stralcio del debito complessivamente maturato da Margherita s.r.l. in virtù di tale contratto, pari a complessivi euro 2.000.599,76.

Oltre a ciò, Emanuela Maria Bertoni personalmente si è impegnata a versare a Intesa Sanpaolo s.p.a. la somma complessiva di euro 133.000,00 di cui: euro 100.000,00 a saldo e stralcio delle pretese da questa vantabili nei confronti dei fideiussori del contratto di *leasing* predetto ed euro 33.000,00 a titolo di parziale indennizzo per i canoni di sublocazione finanziaria che Intesa Sanpaolo s.p.a. non incasserà dalla data di deposito del ricorso per l'omologazione dell'accordo, fino alla cessione dell'immobile.

A fronte di tali previsioni, Intesa Sanpaolo s.p.a. si è impegnata a non incassare i canoni di *leasing* maturati nelle more dello svolgimento della procedura di omologazione, lasciando alla ricorrente la disponibilità delle somme giacenti sul proprio conto corrente per l'adempimento delle ulteriori obbligazioni nascenti dal piano nei confronti degli altri creditori non aderenti.

All'accordo risulta poi allegato il piano economico-finanziario, redatto secondo quanto prescritto dall'art. 56 CCII, come da richiamo operato all'art. 57, comma 2, CCII, con allegazione dei documenti di cui all'art. 39, commi 1 e 3, CCII.

Tale piano ha natura prettamente liquidatoria.

Sul punto deve ritenersi che, in assenza di preclusione normativa, nulla osta a che lo strumento degli accordi di ristrutturazione possa avere natura meramente liquidatoria, trattandosi di procedimento funzionale alla ristrutturazione dell'indebitamento mediante un accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60% del monte debiti, soggetto ad omologazione, senza necessità che sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa diretta o indiretta (come viceversa prescritto per gli accordi ad efficacia estesa dall'art. 61 CCII).

Rispetto al ceto creditorio che non ha sottoscritto l'accordo in esame, la ricorrente ha proposto di procedere al suo integrale pagamento entro centoventi giorni dall'omologazione dell'accordo, mediante l'utilizzo delle somme presenti sul conto corrente (pari ai canoni di sublocazione dell'immobile) e le risorse esterne, messe a disposizione da Emanuela Maria Bertoni per complessivi euro 250.000,00.

Schematicamente, si evidenzia dunque che l'attivo è così composto:

- euro 1.400.000,00 messo a disposizione da Bertoni Trasporti per il pagamento del creditore Intesa Sanpaolo s.p.a.;
- euro 133.000,00 messo a disposizione da Emanuela Bertoni per il pagamento del creditore Intesa Sanpaolo s.p.a.;
- euro 250.000,00 (poi incrementato a euro 280.000,00) messo a disposizione da Emanuele Bertoni per il pagamento dei creditori non aderenti;
- euro 43.920,00 quali canoni di sublocazione maturati in corso di procedura.

L'attivo complessivamente disponibile ammonta dunque a euro 1.826.920,00 e verrebbe ripartito a favore dei creditori secondo le seguenti percentuali:

- euro 1.533.000,00 in favore del creditore chirografario Intesa Sanpaolo s.p.a. (pari al 77% circa dell'esposizione debitoria complessiva) da versare al momento della stipulazione del contratto di alienazione dell'immobile in *leasing*;
- euro 194.263,83 in favore dei creditori non aderenti (pari al 100% dell'esposizione debitoria) entro centoventi giorni dall'omologazione dell'accordo;
- euro 68.957,61 a copertura integrale delle spese di procedura, entro centoventi giorni dall'omologazione dell'accordo.

3. I presupposti di ammissibilità e omologabilità dell'accordo

Sussiste, innanzitutto, la competenza territoriale del giudice adito ai sensi dell'art. 28 CCII, essendo la sede legale della ricorrente sita in Gavirate (VA).

In secondo luogo, la società ricorrente può qualificarsi quale impresa non minore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, tenuto conto dei valori di attivo, passivo e ricavi degli ultimi tre bilanci depositati.

Deve poi ritenersi effettivamente esistente lo stato di insolvenza, inteso come incapacità della società di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte, così come rappresentato dalla stessa ricorrente, ascrivibile alla crisi del settore automobilistico e alla conseguente necessità di chiusura della concessionaria la cui attività era svolta presso l'immobile oggetto del contratto di *leasing* con Intesa Sanpaolo s.p.a. L'immobile era stato temporaneamente sublocato ad altra società attiva nella distribuzione di prodotti per animali che, però, a causa della pandemia prima e della crisi economica poi, ha registrato anch'essa una impossibilità a far fronte al canone di sublocazione in relazione all'immobile anzidetto.

L'accordo sottoscritto dalla ricorrente con Intesa Sanpaolo s.p.a., di cui si è già detto al paragrafo precedente, rispetta i requisiti di cui all'art. 57, comma 1, CCII, rappresentando tale creditore l'88% della complessiva esposizione debitoria della società, sicché risulta superata la soglia di legge del 60%.

Risulta altresì allegata l'attestazione del professionista *ex art. 57, comma 4 CCII*.

Ciò premesso, com'è noto, in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti il sindacato del Tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale che comprende anche il vaglio circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti dalla legge (cfr. Cass. sez. I, 08/05/2019, n. 12064, *ex multis* Cass. n. 1182/18, Cass. n. 9087/18, vedi anche in motivazione Corte di Appello di Milano sentenza n. 114/2022 del 14 gennaio 2022).

In altri termini, occorre verificare che il piano proposto sia in concreto attuabile, nel senso di accertare la sua idoneità a consentire il pagamento regolare dei creditori non aderenti, ponendo una soluzione alla situazione di crisi nella quale l'impresa versa.

Il controllo di attuabilità deve sicuramente fondarsi anzitutto sulla relazione dell'esperto come dato di partenza, senza tuttavia arrestarsi alla sola constatazione della presenza di essa.

Tale controllo risponde alla necessità di assicurare il pagamento dei creditori non aderenti integralmente alle scadenze o comunque al termine della moratoria di centoventi giorni, posto che

questi, a differenza degli aderenti che hanno già valutato i rischi dell'operazione e vi hanno aderito, avendovi evidentemente un interesse, sono i principali destinatari dell'attività di controllo svolta dal Tribunale, non essendone prevista la manifestazione di voto e trovandosi dunque nella posizione di subire la decisione della maggioranza (almeno 60%) che si è accordata con il debitore per la ristrutturazione.

Ciò chiarito in generale, nel caso di specie il Tribunale ritiene che l'accordo tra Margherita s.r.l. e Intesa Sanpaolo s.p.a., unitamente al sotteso piano di ristrutturazione, sia omologabile.

Deve anzitutto evidenziarsi che, a seguito della nomina del Commissario giudiziale, la società ha apportato talune modifiche migliorative della proposta inizialmente formulata e ciò anche alla luce dei rilievi che il predetto Commissario ha formulato proprio rispetto ai profili di cui sopra si è detto.

In particolare:

- in data 25/06/2025 Emanuele Maria Bertoni ha sottoscritto un'integrazione dell'impegno sotteso all'accordo con Intesa Sanpaolo s.p.a., obbligandosi a tener ferma e irrevocabile la propria proposta sino al 31/12/2025;
- in data 27/06/2025 A. Bertoni e Figli s.r.l. Trasporti e spedizioni ha integrato l'impegno sotteso all'accordo con Intesa Sanpaolo s.p.a. obbligandosi a tener ferma e irrevocabile la propria proposta sino al 31/12/2025 e a rinunciare a qualsiasi pretesa in via di surroga/regresso/rivalsa nei confronti di Margherita s.r.l.;
- in data 27/06/2025 Emanuele Maria Bertoni ha provveduto a incrementare la propria disponibilità all'apporto di finanza esterna, da euro 250.000,00 a euro 280.000,00, al fine di garantire la copertura degli ulteriori costi di procedura, in particolare del compenso che sarà liquidato al Commissario giudiziale, rinunciando altresì a qualsiasi pretesa in via di surroga/regresso/rivalsa nei confronti di Margherita s.r.l.;
- in data 3/07/2025 A. Bertoni e Figli s.r.l. Trasporti e spedizioni ha provveduto a costituire deposito fiduciario presso il Notaio Ferrari, in relazione all'importo di euro 1.400.000,00 che si è impegnata a corrispondere a Intesa Sanpaolo s.p.a. quale corrispettivo per l'acquisto dell'immobile attualmente in *leasing* a Margherita s.r.l.;
- Emanuele Maria Bertoni ha poi fornito chiarimenti al Commissario in ordine all'effettiva capienza patrimoniale per far fronte alle obbligazioni assunte a sostegno del piano.

Il Commissario ha poi provveduto a verificare i dati indicati dalla società in relazione all'esposizione debitoria, apportando talune rettifiche che comunque trovano piena copertura nelle somme messe a disposizione per il pagamento dei debiti da parte dei soggetti terzi coinvolti nell'operazione di ristrutturazione.

Alla luce di quanto finora esposto, il Tribunale ritiene pertanto che oltre a sussistere i presupposti formali per l'omologazione dell'accordo in esame, sussistano altresì fondate e concrete prospettive non soltanto di adempiere regolarmente all'accordo con Intesa Sanpaolo s.p.a. ma altresì di soddisfare i creditori non aderenti secondo la misura e la tempistica prevista nel piano, nel rispetto dell'art. 57, comma 3, CCII.

P.Q.M.

visti gli artt. 40, 48 e 57 CCII,

omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da MARGHERITA SRL (C.F. 02243910128), stipulato con il creditore Intesa San Paolo s.p.a., in data 26/03/2025;

manda alla Cancelleria per gli incumbenti di cui agli artt. 48, comma 5 e 45 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al Commissario giudiziale.

Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 16/07/2025.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Valentina Leggio

Il Presidente

Dott. Dario Giuseppe Papa